

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2127

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MUGNAI, APREA, CASCIELLO, D'ETTORE, MAZZETTI,
RIPANI, SACCANI JOTTI**

Modifiche all'articolo 203 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di ammissione ai convitti nazionali di studenti che frequentano istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli annessi ai convitti medesimi

Presentata il 27 settembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — I convitti nazionali rappresentano una tipologia di istituto formativo la cui storia affonda le radici in un passato lontano, ma che ancora oggi risponde a specifiche richieste dei cittadini. Infatti, la loro presenza nel territorio è ancora numericamente importante e garantisce il diritto allo studio a studenti e studentesse che presentano specifiche esigenze.

Dai dati disponibili emerge che gli studenti iscritti ai convitti, inclusi quelli annessi agli istituti tecnici e professionali, sono aumentati del 28,7 per cento tra il 2007 e il 2017. Tale dato si riferisce, in particolar modo, agli alunni semiconvittori,

che sostengono il *trend* in aumento a fronte di una diminuzione del numero degli alunni convittori.

In un'epoca storica caratterizzata da cambiamenti continui e veloci, l'istituto del convitto ha saputo confrontarsi con la modernità e adeguarsi ad essa. I convitti nazionali oggi concorrono, infatti, al perseguimento degli obiettivi generali del sistema formativo italiano e svolgono un servizio permanente di istruzione e di educazione a 360 gradi.

L'adeguamento alla modernità significa anche tenere conto del fatto che il diritto-dovere di istruzione si esprime e si realizza anche attraverso l'istruzione e la forma-

zione professionale. Infatti, tutti gli studi internazionali in materia indicano i percorsi di formazione terziaria non universitari come un importante strumento di formazione *post* diploma da sostenere e sviluppare. Non si può, quindi, ignorare la necessità di adeguare la normativa vigente, estendendo i convitti nazionali anche a queste tipologie di istruzione secondaria.

Per il conseguimento di tale finalità, la presente proposta di legge prevede che ai convitti nazionali siano ammessi anche gli

studenti che frequentano istituti di istruzione secondaria, istituti tecnici superiori o istituti di istruzione e formazione tecnica superiore diversi da quelli annessi ai convitti medesimi. Di conseguenza, sulla base di tale numero di studenti, ammessi in regime di convitto o di semiconvitto, si dovrà determinare la consistenza dell'organico di istituto del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al comma 12 dell'articolo 203 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Ai convitti possono essere ammessi anche studenti provenienti da scuole e istituzioni di istruzione secondaria superiore diversi da quelli annessi ai convitti stessi o ai quali i convitti medesimi sono annessi, nonché gli studenti che frequentano percorsi di istruzione e di formazione professionale, istituti tecnici superiori o istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. La consistenza organica del personale educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario assegnato a ciascun convitto è determinata tenendo conto del numero totale degli studenti ammessi, sia in regime di convitto che di semiconvitto, tenendo conto anche delle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali ».



18PDL0076360